

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5166

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIRICOTTI, GIARDIELLO, ATTILI, DUCA, DE PICCOLI, FREDDA, MASTROLUCA, PANATTONI, RAFFALDINI, ROTUNDO, BASSO, BATTAGLIA, BIASCO, BIELLI, BRUNALE, CENNAMO, CHERCHI, CORDONI, DAMERI, FAGGIANO, GERARDINI, LABATE, LENTO, OLIVO, PENNA, PITTELLA, RUZZANTE, SICA, STANISCI, SIGNORINO, VIGNI

Istituzione del certificato di idoneità
per la conduzione dei ciclomotori

Presentata il 24 luglio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — La diffusione del mezzo a due ruote fra tutti i cittadini e particolarmente fra quelli in età minore, in ambiente urbano e metropolitano, è ormai generalizzata. Tuttavia, all'uso di massa del ciclomotore da parte dei giovanissimi non corrisponde un'altrettanto ampia diffusione della conoscenza dei principi e delle modalità più corretti per muoversi nel traffico. È questo il risultato di una ricerca recentemente svolta su un campione di 12

mila giovani di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni che evidenzia come il 70 per cento dei giovani in questa fascia di età dichiarò di avere scarsa dimestichezza con le regole del codice della strada, il 52,5 per cento una conoscenza parziale, il 21,3 per cento una conoscenza pressoché nulla, mentre solo il 26 per cento si ritiene pienamente informato.

La questione è particolarmente rilevante se si tiene conto delle caratteristiche

dei giovani che tendono ad affermare una possibile diversità dell'età minore rispetto al mondo adulto ed a conformarsi a comportamenti, mode e stili di vita imposti dai *mass-media*, oggi particolarmente aggressivi da questo punto di vista. Se, poi, esaminiamo i dati degli incidenti stradali che coinvolgono i giovani alla guida di ciclomotori, il problema dell'educazione alla circolazione stradale assume le caratteristiche dell'urgenza. Negli ultimi tre anni, infatti, in Italia, rispetto al bollettino di guerra rappresentato dal numero degli incidenti stradali che hanno provocato circa 20 mila morti e quasi 1 milione di feriti, il 30 per cento degli incidenti è riconducibile a giovani al di sotto dei trenta anni. Molti di questi incidenti coinvolgono ciclomotori. Ciò pone, con urgenza, il problema del possesso della capacità di movimento nel traffico anche da parte di chi guida i motocicli e di un intervento adeguato da parte dello Stato, il cui compito primario è quello di determinare le condizioni di sicurezza nella circolazione, tanto più quando si tratta di giovani e di giovanissimi. Ciò significa che lo Stato deve promuovere, sostenere e verificare il possesso della conoscenza delle regole della circolazione stradale e responsabilizzare all'uso del ciclomotore. Stabilire l'obbligatorietà di un certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori e, per i minori, stabilire un percorso semplificato e gratuito di acquisizione delle regole e di rilascio di un apposito documento può corrispondere all'obiettivo di rendere più sicura la circolazione per quanto riguarda i giovani. Con la presente iniziativa legislativa si intende infatti raggiungere questo obiettivo. Si prevede, pertanto, la modifica dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e si propone l'introduzione del certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori per coloro che non posseggono alcun documento di circolazione nel traffico. La relativa domanda viene presentata all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile su carta semplice ed il documento è rilasciato gratuitamente, dopo apposita prova. Gli elementi di conoscenza neces-

sari e le modalità della prova sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Per i giovani in età scolastica, si prevede un percorso all'interno della sede scolastica volto all'acquisizione delle conoscenze necessarie per muoversi con consapevolezza in mezzo al traffico e indirizzato alla verifica del possesso di tali conoscenze. Si tratta di corsi realizzati a titolo gratuito all'interno della scuola e resi possibili da protocolli di intesa sottoscritti, a livello centrale, dal Ministero dei trasporti e della navigazione, dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministro della pubblica istruzione e, a livello locale, dalle amministrazioni provinciali, dalle direzioni provinciali della Motorizzazione civile e dai provveditori agli studi. Per la gestione dei corsi e delle prove finali, consistenti in semplici *test*, sono previste convenzioni a titolo gratuito con organizzazioni pubbliche e private [(vigili urbani, Polizia stradale, UNASCA, Automobile Club d'Italia (ACI), Associazione nazionale ciclo e motociclo (ANCMA)].

Il processo di autonomia che sta investendo la scuola consente che tali corsi e le relative prove possano essere tenuti nella sede scolastica. Tale scelta corrisponde all'esigenza di « rispettare » il più possibile le esigenze dei giovani e dei giovanissimi e di rendere il più naturale possibile il percorso informativo e formativo di educazione alla circolazione stradale. La scuola, infatti, è dai giovani percepita come luogo privilegiato dell'apprendimento ed in questa, pur tra molte contraddizioni, essi si sentono maggiormente a loro agio a questo scopo. Ottimale sarebbe inserire nei percorsi formativi della scuola anche l'educazione alla circolazione stradale che, se sviluppata seriamente, potrebbe dar luogo al rilascio di un apposito attestato, come avviene in altri Paesi europei. In realtà, anche se con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1994, è stata introdotta l'obbligatorietà dell'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, nella realtà ciò è avvenuto soltanto

in pochissimi casi ed esclusivamente dove i comuni ed i provveditorati agli studi, in molti casi, di intesa con l'ANCMA, hanno agito unitariamente. La fase di trasformazione che la scuola sta oggi vivendo non le consente, nell'immediato, di garantire corsi di educazione alla circolazione in maniera generalizzata. L'ipotesi prevista nella pre-

sente proposta di legge, di un percorso agile e semplificato di educazione alla circolazione stradale collegabile con eventuali iniziative di educazione stradale attivate dalla scuola stessa, impegna lo Stato nell'aiutare, in particolare i giovani, ad essere più sicuri e responsabili nell'uso dei ciclomotori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Non è consentito condurre ciclomotori senza avere conseguito il certificato di idoneità per la conduzione rilasciato dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..

2-ter. Per sostenere gli esami per il conseguimento del certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori di cui al comma *2-bis* occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Tale domanda è presentata in carta semplice. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia, a titolo gratuito, il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori e provvede a farlo pervenire agli aventi diritto presso la loro abitazione ».

2. Gli esami per il conseguimento del certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sulla base delle direttive dell'Unione europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Coloro che frequentano nella scuola i corsi di cui all'articolo 3 possono avvalersi della sede e delle strutture scolastiche per l'inoltro della domanda di cui al comma *2-ter* dell'articolo 116 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

4. I titolari di patenti di guida per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli sono autorizzati alla conduzione dei ciclomotori.

ART. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori abilita alla conduzione dei veicoli indicati nell'articolo 52 ».

2. Al comma 11 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « titolare di patente di guida » sono inserite le seguenti: « o del certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori ».

3. Al comma 12 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « patente di guida » sono inserite le seguenti: « o il certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori ».

4. Al comma 13 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « patente di guida » sono inserite le seguenti: « o il certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori ».

5. Al comma 14 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: « patente » sono inserite le seguenti: « o del certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori ».

6. Al comma 15 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: « motoveicoli » sono inserite le seguenti: « o ciclomotori » e dopo le parole: « patente di guida » sono inserite le seguenti: « o del certificato di idoneità ».

7. Al comma 1 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

dopo le parole: « patente di guida » sono inserite le seguenti: « o il certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori ».

8. Al comma 1 dell'articolo 127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia in carta semplice agli organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia, la cui validità, ai fini della circolazione, è di sessanta giorni ».

9. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « o di motorcarozzette » sono inserite le seguenti: « o di ciclomotori abilitati al trasporto del passeggero ».

10. Il comma 6 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità tecnica del veicolo e il certificato di idoneità alla conduzione ».

ART. 3.

(Iniziativa del sistema scolastico).

1. I giovani che frequentano la scuola secondaria di primo e di secondo grado possono ottenere il certificato di idoneità per la conduzione di ciclomotori frequentando corsi appositamente organizzati all'interno della scuola, nell'ambito dei corsi di educazione stradale, laddove attivati.

2. Al fine di dare attuazione all'obiettivo di cui al comma 1, i Ministeri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione sottoscrivono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi protocolli di intesa.

3. Sulla base delle intese di cui al comma 2, le province, di intesa con i provveditorati provinciali agli studi e con gli uffici provinciali della Direzione gene-

rare della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, promuovono la sottoscrizione di apposite convenzioni con i comuni, con istituzioni e associazioni pubbliche e private, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori impegnati in attività di vigilanza sulla circolazione stradale e con le organizzazioni sindacali delle imprese operanti nel campo dell'educazione stradale e dell'istruzione e formazione dei conducenti, finalizzate alla organizzazione e alla gestione dei corsi, sulla base dei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, anche attraverso la diretta partecipazione di personale specializzato.

4. Gli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione partecipano con un proprio funzionario, alla prova finale da espletare in ambito scolastico alla presenza dell'operatore responsabile della gestione dei corsi.

